



CENTRO SERVIZI AMBIENTE  
**IMPIANTI SPA**

**REGOLAMENTO DI  
SEMPLIFICAZIONE PER  
L'ACQUISIZIONE DI BENI E  
SERVIZI IN ECONOMIA**

## **CAPO I**

### **Applicazione e limiti di spesa**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di forniture dei beni e dei servizi specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità della gestione oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità tutela del lavoro e della sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 2**

##### **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi sono consentite fino all'importo massimo di 200.000 euro.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. Le forniture e i servizi non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

#### **Art. 3**

##### **Tipologie di forniture e servizi**

1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia è consentito per i seguenti beni e servizi, entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, di 200.000 euro, soggetto ad adeguamento ai sensi dell'art. 125, comma 9, del Codice degli Appalti:
  - acquisto e manutenzione di attrezzature;
  - acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario;
  - contratti di servizi di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti;
  - contratti di servizio per altre attività correlate alle attività della CSAI SpA;
  - contratti di fornitura e di manutenzione impianti (elettrici, idraulici);
  - contratti di noleggio a caldo e a freddo di mezzi e attrezzature;
  - contratti di forniture di servizi di trasporto rifiuti e attività complementari attinenti all'oggetto sociale;
  - provvista, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine stradali, autoveicoli, motocicli ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;

<b>CONTROLLO DOCUMENTO</b>		Pagina 2 di 9
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

- provvista, riparazione e manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni;
- acquisto o abbonamento di pubblicazioni, giornali, libri, monografie, riviste di interesse scientifico, tecnico ed amministrativo anche su supporto informatico;
- ideazione, esecutivo e stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici;
- ideazione, esecutivo e gestione sito internet e, genericamente, prodotti internet;
- provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici, rilievi e di materiale d'ufficio;
- provvista, riparazione e manutenzione di arredi, di attrezzi e materiali per immobili;
- provvista degli stampati, cancelleria ed altro materiale vario di consumo;
- provvista degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario antinfortunistico per il personale che ne ha diritto a norma dei CCNL;
- acquisto carburanti per parco automezzi e macchine operatrici.

#### **Art. 4**

##### **Casi e situazioni particolari**

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di 200.000 euro, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - c) nel caso di prestazioni periodiche di servizi o forniture, in seguito alla scadenza contrattuale, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) in caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

#### **Art. 5**

##### **Responsabile Unico del Procedimento**

1. Per l'acquisizione di beni e servizi in economia, l'Amministratore Delegato individua un responsabile unico del procedimento in relazione ai contenuti e alla natura delle forniture e dei servizi, al quale spetta l'organizzazione delle procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento e l'esecuzione del contratto. Il responsabile unico del procedimento cura l'esecuzione degli interventi in economia nel rispetto dell'art. 10 del Codice degli Appalti.
2. Il responsabile unico del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ove esistenti, effettuate da amministrazioni od Enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi.

<b>CONTROLLO DOCUMENTO</b>		Pagina 3 di 9
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

## **Art. 6**

### **Esecuzione delle spese in economia**

1. Le acquisizioni di beni e di servizi in economia, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
  - in amministrazione diretta: tale sistema è applicabile alle prestazioni di servizi. In questo caso, sotto il controllo del responsabile di procedimento, la CSAI Spa organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o del personale eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie;
  - a cottimo fiduciario: l'acquisizione di beni e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni mediante le procedure specificate al successivo Capo II.

## **CAPO II**

### **Cottimo fiduciario**

## **Art. 7**

### **Avvio della procedura**

1. Per acquisiti in economia di beni e servizi di qualsiasi importo, entro i 200.000 euro, eseguiti mediante cottimo fiduciario, il responsabile unico del procedimento adotta l'apposita determinazione a contrattare contenente: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente. La determinazione a contrattare è approvata dai Responsabili di Area e/o dall'Amministratore Delegato nell'ambito delle proprie deleghe.
2. Si può prescindere dall'adozione della determinazione a contrarre per l'affidamento di forniture di beni e servizi inferiore a 20.000 euro.
3. Il responsabile del procedimento attiva la procedura con l'ufficio acquisti per l'affidamento ad idonea impresa individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori di cui all'art. 15.
4. Al termine della procedura descritta nel presente capo, il responsabile unico del procedimento, con apposita determinazione, affida l'intervento all'impresa che ha presentato la migliore offerta.

## **Art. 8**

### **Modalità degli affidamenti**

1. Il responsabile unico del procedimento, avvalendosi dell'ufficio acquisti, procede:
  - a) all'indizione, sulla base della determinazione di cui al precedente art. 7, della procedura;
  - b) all'invio simultaneo della lettera di invito alle imprese individuate;
  - c) al ricevimento delle offerte da presentare direttamente o inviare a mezzo servizio postale all'ufficio acquisti;
  - d) alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri prefissati nella lettera di invito;
  - e) alla redazione del verbale delle operazioni effettuate;
  - f) alla predisposizione degli atti per la determinazione di approvazione degli esiti della gara e alla comunicazione alla ditta dell'avvenuto affidamento.

<b>CONTROLLO DOCUMENTO</b>		Pagina 4 di 9
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

2. Fermo restando quanto indicato in generale al punto precedente, il responsabile unico del procedimento, nel rispetto delle tipologie individuate all'art. 3 e dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento:

- per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 procede mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre imprese tra quelle iscritte all'elenco appaltatori. In tale ultimo caso il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte è fissato in misura non inferiore a dieci giorni consecutivi;

- per acquisizioni superiori ad € 20.000,00 e fino a € 200.000,00 procede mediante gara fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco appaltatori, secondo quanto previsto al successivo articolo 9.

In entrambi i casi il R.U.P. dovrà dare dimostrazione del possesso da parte dei soggetti individuati dei prescritti requisiti di qualificazione e della convenienza dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, con indicazione di ogni elemento utile al giudizio di idoneità del soggetto alla prestazione.

Nei limiti d'importo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, si potrà procedere mediante affidamento diretto nei casi di seguito riportati:

- beni e servizi di particolare specificità la quale deve risultare da apposita proposta motivata del Responsabile del procedimento, accettata e controfirmata dall'Amministratore Delegato.
- nel caso di esigenze impreviste determinate da circostanze non imputabili, che non è possibile fronteggiare con il sistema ordinario di acquisto di beni e servizi. Spetta al responsabile del procedimento formulare all'Amministratore Delegato la proposta tendente ad ottenere l'autorizzazione necessaria a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento;

In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando:

- a) le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale;
- b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi.

## Art. 9

### Affidamento con modalità semplificata

1. In caso di affidamento di importo superiore a 20.000 euro fino a 200.000 euro, si può procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, fra almeno cinque ditte idonee da individuare, ove presenti, nell'elenco appaltatori di cui all'art. 15, ovvero in base ad indagine di mercato, eseguita mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, afferente le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa che la ditta deve possedere e gli estremi della gara.
2. Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a quindici giorni consecutivi. In caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili, il termine può essere ridotto a dieci giorni consecutivi.
3. La lettera d'invito alla procedura negoziata, contemporaneamente alla spedizione alle ditte di cui al comma 1, è pubblicata sul sito Internet della CSAI SpA per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte. Entro tale termine tutte le ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione possono partecipare alla gara nel rispetto delle regole e condizioni contenute nell'avviso pubblicato.

CONTROLLO DOCUMENTO		Pagina 5 di 9
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

4. Per la presentazione dell'offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l'indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e la gara per cui concorre.
5. L'importo massimo di 200.000 euro di cui sopra deve essere considerato come importo complessivo una tantum, se trattasi di acquisto di un bene e come importo annuo se trattasi di forniture di beni e servizi scadenzati nel tempo.
6. Tale procedura sarà attivata dal responsabile unico del procedimento, avvalendosi dell'ufficio acquisti, il quale dovrà dare dimostrazione della convenienza dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito.

## **Art. 10**

### **Norme procedurali**

1. La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo è svolta seguendo i principi del Codice degli Appalti, richiedendo alle ditte partecipanti, non ricomprese nell'elenco appaltatori di cui all'art. 15, di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dalla sola ditta aggiudicataria.
2. Per le procedure di cui al Capo II, l'atto di cottimo fa riferimento al capitolato d'oneri salvo il caso in cui, per la natura e le caratteristiche dell'acquisto, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario. In tale ultima ipotesi devono comunque essere stabilite le modalità ed i termini di pagamento della prestazione.
3. Il capitolato d'oneri, di norma, contiene:
  - a) l'elenco delle forniture e dei servizi;
  - b) gli eventuali prezzi a base d'asta per le forniture o per i servizi;
  - c) le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
  - d) l'entità e le modalità costituzione della cauzione/fideiussione, provvisoria e definitiva;
  - e) l'onere delle spese contrattuali a carico dell'affidatario;
  - f) il criterio di aggiudicazione;
  - g) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
  - h) le modalità e termini di pagamento;
  - i) le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione;
  - l) il diritto di CSAI, con provvedimento motivato, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di suo inadempimento contrattuale.
4. La lettera di invito deve sempre fare riferimento alle clausole tecnico-economiche e normative previste nel Capitolato d'oneri.

## **Art. 11**

### **Criteri di aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia di importo inferiore ai 20.000 euro è disposta in base al criterio del prezzo più basso.

<b>CONTROLLO DOCUMENTO</b>		Pagina 6 di 9
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

2. L'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia di importo superiore a 20.000 euro, in relazione alla loro natura e caratteristiche tecniche, è motivatamente disposta in base a uno dei seguenti criteri:
  - prezzo più basso
  - offerta economicamente più vantaggiosa.
3. In caso di aggiudicazione secondo il criterio di cui al comma , la lettera d'invito o il capitolato d'oneri prevedono la predeterminazione degli elementi variabili e dei coefficienti numerici attribuiti a ciascuno di essi.
4. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua.
5. Prima dell'aggiudicazione di forniture e servizi di importo superiore a 20.000 euro si procede alla verifica, presso gli Enti preposti, della regolarità contributiva, retributiva e tributaria della ditta prescelta.

## **Art. 12**

### **Stipulazione del contratto**

1. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine di 60 giorni dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. L'aggiudicatario deve presentarsi alla data comunicata da CSAI per la stipulazione del contratto o far pervenire tempestiva comunicazione della propria motivata indisponibilità. Qualora il contraente, regolarmente convocato, non adempia a quanto necessario per la sottoscrizione del contratto, CSAI ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni.
3. Il responsabile unico del procedimento, dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei requisiti. Nei casi di urgenza CSAI può richiedere all'aggiudicatario la stipulazione del contratto nelle more della verifica dei predetti requisiti. In questo caso l'esito negativo della verifica comporterà la decadenza del contratto con effetto retroattivo.
4. La stipulazione del contratto, salvo quanto previsto al precedente comma, non può avvenire prima di 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, fatto salvo diversi accordi tra le parti.
5. I pagamenti sono disposti a seguito dell'emissione di regolare fattura, entro i termini previsti dalla legge o dal singolo contratto.
6. A conclusione della fornitura e prima del pagamento dovrà essere rilasciata dal responsabile del procedimento dichiarazione attestante la regolare fornitura o esecuzione.

## **Art. 13**

### **Maggiori spese per forniture e servizi complementari**

1. Qualora, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, sia rilevata la necessità di eseguire interventi complementari la maggiore spesa, nel limite del 20 per cento del contratto principale e fermo restando il limite complessivo di 200.000 euro, può essere disposta con provvedimento dall'Amministratore Delegato previa formulazione di una relazione/preventivo suppletiva da parte del Responsabile del Procedimento.
2. La ditta affidataria della prestazione resta sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni del contratto entro il limite del 20 per cento. In nessun caso l'ulteriore spesa può superare il limite del 50 per cento dell'importo relativo all'affidamento principale, fermo restando comunque il limite complessivo dei 200.000 euro.

## **Art. 14**

<b>CONTROLLO DOCUMENTO</b>		Pagina 7 di 9
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

## Verifica della regolarità contributiva e tributaria

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano per contratti di importo finale superiore a 20.000 euro.
2. Il pagamento dell'ultima fattura e lo svincolo del deposito cauzionale definitivo, se previsto, è altresì subordinato al rilascio da parte della ditta appaltatrice e, per suo tramite, da parte delle eventuali ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che " i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo di esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di contratti integrativi ove esistenti".
3. Nel caso di accertata irregolarità, ai sensi del comma 2, della ditta aggiudicataria o delle eventuali ditte subappaltatrici, nonché in caso di segnalazione, nel corso dell'appalto, di inadempienze riferite alle ditte stesse, ne è data comunicazione alla ditta interessata. Si procede altresì alla detrazione del 20 per cento sui singoli pagamenti se la fornitura è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non é disposto sino al completo assolvimento degli obblighi da parte delle ditte inadempienti.

## Art. 15

### Elenco appaltatori

1. L'elenco appaltatori è costituito da ditte selezionate e di interesse della società, iscritte per categorie merceologiche e per categorie di servizi.
2. L'ufficio acquisti della società provvede alla formazione, tenuta, aggiornamento dell'elenco appaltatori.
3. Al fine dell'iscrizione nell'elenco, l'accertamento dell'idoneità tecnico-economica, organizzativa e della moralità professionale delle ditte è operata sulla base delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione nel settore delle forniture e servizi pubblici.
4. L'elenco è aperto e l'iscrizione nell'elenco ha efficacia triennale.
5. Le ditte possono essere sospese, previa diffida, nei casi previsti dalla legge nonché su segnalazione dei Responsabili dei procedimenti:
  - a) per ripetute inadempienze contrattuali;
  - b) perché hanno in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;
  - c) perché denunciate all'Autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
  - d) per accertate inadempienze contributive, retributive, tributarie, previdenziali e assistenziali.
6. L'iscrizione nell'elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività ed ancora nel caso in cui nel corso di un anno la ditta non aderisca, senza giustificati motivi, ad almeno tre inviti di gara.
7. Le ditte da invitare alle procedure di cui ai precedenti articoli, sono individuate all'interno dell'elenco appaltatori nell'apposito settore di attività, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, concorrenza e rotazione.

CONTROLLO DOCUMENTO		Pagina 8 di 9
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

8. E' comunque fatta salva la facoltà, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, di fare ricorso, motivatamente, a ditte non comprese nell'elenco appaltatori purchè in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente regolamento.

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 16**

### **Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'art.15 è formato, dall'albo fornitori ed appaltatori attualmente in uso nella società.
2. Per i procedimenti di acquisizione di beni e servizi in economia in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione, sino alla conclusione dei procedimenti, le norme vigenti a tale data.

#### **Art. 17**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data **27/11/2008.**

<b>CONTROLLO DOCUMENTO</b>		Pagina 9 di 9
Revisione: 0	Data: 27/11/08	